

CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica
COBAS Comitati di Base della Scuola

***Le novità del D.d.L.
“La Buona Scuola”
dopo il voto in Parlamento***

A.S. n. 1934

Ferdinando Alliata

Premessa

La struttura del testo (*Capi e Articoli*) è rimasta nella sostanza la stessa. Il testo è però più lungo e gli articoli passano da 24 a 26, con l'inserimento di tre nuovi:

- *Art. 5. Insegnamento in carcere*
- *Art. 6. Istituti tecnici superiori* [era inserito tra le deleghe]
- *Art. 26. Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore*

e la soppressione di uno presente nel precedente testo:

- *Art. 15. Cinque per mille* [mancanza di copertura finanziaria]

Nel testo adesso compare per ben 32 volte la frase:

“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”

D.d.L. n. 1934 – CAPO I. FINALITÀ

Art. 1. Oggetto e finalità

Era un articolo brevissimo (con un solo comma) nel testo presentato alla Camera, adesso si articola in 4 commi in cui si ribadiscono i presupposti normativi dell'attuale progetto governativo, fondato sulla pseudo-autonomia delle legge “*Bassanini 1*”:

- art. 21 legge n. 59/1997, delega **semplificazione amministrativa** (la legge che ha introdotto “*la dotazione finanziaria essenziale*”, la **dirigenza** per i presidi e ha determinato la **soppressione** di circa 6.000 scuole considerate “sotto-dimensionate”)

- d.P.R. n. 275/1999, il **Regolamento dell'Autonomia** (che ha attribuito al docente la responsabilità dell'**apprendimento** e scaricato sul personale ATA “*funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica*”)

*D.d.L. n. 1934 – CAPO II. AUTONOMIA SCOLASTICA E
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA*

Art. 2. Autonomia scolastica e offerta formativa

Non è più “*rafforzata*” la funzione del dirigente scolastico che invece continua ad agire “*nel rispetto delle competenze degli organi collegiali*” come previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 165/2001.

È precisato che “*l'organico dell'autonomia*” è **unico** in ogni istituzione scolastica anche se composta da gradi diversi (come negli istituti comprensivi) o da diversi indirizzi (come negli istituti di istruzione superiore).

La lista degli “*obiettivi formativi*” passa da 15 a 17.

*D.d.L. n. 1934 – CAPO II. AUTONOMIA SCOLASTICA E
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA*

Art. 2. Autonomia scolastica e offerta formativa

*“4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli **indirizzi** per le attività della scuola e delle **scelte** di gestione e di amministrazione **definiti dal dirigente scolastico**. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto”*

*D.d.L. n. 1934 – CAPO II. AUTONOMIA SCOLASTICA E
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA*

Art. 3. Percorso formativo degli studenti

Mentre precedentemente era previsto che agisse da solo, adesso il dirigente scolastico operando “*di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative*” per gli studenti.

Cosa significhi concretamente “*di concerto*” rimane incomprensibile ai più.

*D.d.L. n. 1934 – CAPO II. AUTONOMIA SCOLASTICA E
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA*

Art. 4. Scuola, lavoro e territorio

Rimane l'alternanza scuola-lavoro per almeno 400 ore nei tecnici e professionali e 200 ore nei licei nel triennio, che “*può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche*”, quindi anche no, gravando o - peggio – distogliendo dalle attività curriculari.

Scompare invece la possibilità di formazione in azienda con contratti di **apprendistato**.

*D.d.L. n. 1934 – CAPO II. AUTONOMIA SCOLASTICA E
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA*

*Art. 5. Disposizioni concernenti l'insegnamento
presso gli istituti penitenziari*

Nuovo articolo

*D.d.L. n. 1934 – CAPO II. AUTONOMIA SCOLASTICA E
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA*

Art. 6. Istituti tecnici superiori

Nuovo articolo. Nel precedente testo la “*semplificazione del sistema formativo degli istituti tecnici superiori*” era inserita tra le numerosissime deleghe previste dall'art. 21.

Nel corpo dell'articolo compare anche il finanziamento di 1mln nel 2015 e 3mln dal 2016 “*al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli istituti superiori di studi musicali ex pareggiati*”

*D.d.L. n. 1934 – CAPO II. AUTONOMIA SCOLASTICA E
VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Art. 7. Innovazione digitale e didattica laboratoriale*

*Solo qualche obiettivo in più per il Piano nazionale per la
scuola digitale*

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

*Art. 8. Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani
triennali dell'offerta formativa*

Maggiori dettagli relativamente a:

- **riparto regionale**: posti comuni su numero classi, posti potenziamento su numero alunni
- **ruoli**: regionali, articolati in ambiti territoriali (provinciali per l'a.s. 2015/2016 poi sub-provinciali)
- dall'a.s. 2016/2017 **mobilità** solo tra gli ambiti territoriali

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

Art. 9. Competenze del dirigente scolastico

Il dirigente non è più responsabile “*delle scelte didattiche*”,
una lesione particolarmente evidente della libertà di
insegnamento

*“2. Per la copertura dei posti ..., il dirigente scolastico
propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito
territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle
candidature presentate dai docenti medesimi”*

*“... incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio,
parentela o affinità, entro il secondo grado”*

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

Art. 9. Competenze del dirigente scolastico

*“5. L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’**accettazione** del docente”*

*“6. Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al **10 per cento** di docenti che lo coadiuvano”*

Incremento delle **retribuzioni** dei dirigenti: 12 mln per il 2015 e a 35mln dal 2016. *“Il Fondo è altresì incrementato di **ulteriori** 46 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per l’anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum”*

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

Art. 9. Competenze del dirigente scolastico

I nuovi commi che seguono hanno lo scopo di rimediare agli errori compiuti dal MIUR per i concorsi per dirigente.

Testimonianza del ruolo che si vuole attribuire ai dirigenti nella gestione de “*La Buona Scuola*”, tentando di accrescerne la fidelizzazione, con **premi** e attenzioni specifiche.

Valutazione dei dirigenti scolastici:

- **S.N.V.**, d.P.R. n. 80/2013;
- **criteri per scelta, valorizzazione e valutazione docenti;**
- **risultati** dell’istituzione scolastica.

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

Art. 10. Piano straordinario di assunzioni

*“I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente **espunti** dalle relative graduatorie”*

Dal 1.9.2015 le GaE perdono efficacia solo **se esaurite**

Dall'entrata in vigore del D.d.L. sono soppresse le graduatorie dei concorsi banditi prima del 2012

Nell'a.s. 2016/2017 **piano straordinario di mobilità** territoriale e professionale su tutti i posti vacanti per gli immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

*Art. 11. Periodo di formazione e di prova del personale
docente ed educativo*

Viene ripristinato un barlume di collegialità: “*valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione*”, come modificato dal successivo art. 13

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

*Art. 12. Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente*

Sostanzialmente nessun cambiamento

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

Art. 13. Valorizzazione del merito del personale docente

Il dirigente assegna i premi “*sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti*” che, come sostituito da questo stesso articolo, è composto da:

- **dirigente scolastico**
- **2 docenti** individuati dal consiglio d'istituto
- **2 genitori o 1 studente e 1 genitore**, sempre individuati dal consiglio d'istituto

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

*Art. 14. Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo
determinato e fondo per il risarcimento*

Nessuna modifica

*D.d.L. n. 1934 – CAPO III. ORGANICO, ASSUNZIONI E
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI*

*Art. 15. Personale scolastico in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o utilizzato presso altre amministrazioni
pubbliche*

Sono esclusi per l'a.s. 2015/2016 i 300 posti di docenti e dirigenti assegnati al MIUR per l'attuazione dell'**autonomia scolastica**

D.d.L. n. 1934 – CAPO IV
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
Art. 16. Open data

“9. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al d.P.R. n. 80/2013, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata prioritariamente:

*a) alla realizzazione delle **rilevazioni nazionali degli apprendimenti**;*

*b) alla partecipazione dell'Italia alle **indagini internazionali**;*

*c) all'**autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.**”*

D.d.L. n. 1934 – CAPO V
AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 17. School bonus

Nessuna modifica

D.d.L. n. 1934 – CAPO V
AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 18. Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica. Piano straordinario di verifica dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica

La detraibilità fino a 400 euro per studente è ampliata anche per gli iscritti alle **scuole private superiori**

*D.d.L. n. 1934 – CAPO VI
EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 19. Scuole innovative*

Diverso coinvolgimento di regioni e enti locali

*“entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 6 tra le **regioni** e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli **enti locali** proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa”*

D.d.L. n. 1934 – CAPO VI
EDILIZIA SCOLASTICA

*Art. 20. Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli
edifici scolastici*

Il testo è integrato, tra l'altro, con la previsione che “*Le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille ... relative all’edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di **eventi eccezionali e imprevedibili**”*”

D.d.L. n. 1934 – CAPO VI

EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 21. Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici

Sostanzialmente immutato

*D.d.L. n. 1934 – CAPO VII. RIORDINO, ADEGUAMENTO
E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE*

*Art. 22. Delega al Governo in materia di sistema nazionale di
istruzione e formazione*

Dal lunghissimo elenco di deleghe previste dal testo originario si passa a 10, non sono più presenti quelle riguardanti:

- rafforzamento dell'**autonomia scolastica**
- assunzione, formazione e valutazione dei **dirigenti scolastici**

*D.d.L. n. 1934 – CAPO VII. RIORDINO, ADEGUAMENTO
E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE*

*Art. 22. Delega al Governo in materia di sistema nazionale di
istruzione e formazione*

- adeguamento, semplificazione e riordino norme **organi collegiali**
- semplificazione **istituti tecnici superiori** [art. 6 nuovo testo]
- adeguamento, semplificazione e riordino norme **ausili digitali**

È invece aggiunta la delega riguardante la promozione e diffusione della **cultura umanistica**

D.d.L. n. 1934 – CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 23. Deroghe

Rimangono:

*“1. Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge **non è richiesto il parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola**”.*

*“Le norme della presente legge sono **inderogabili** e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono **inefficaci**” [Brunetta]*

Sono aggiunti due commi relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia

D.d.L. n. 1934 – CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 24. Abrogazione e soppressione di norme

Nessuna modifica, rimangono le abrogazioni su **organico docente, organico di rete e organico dell'autonomia** (l. n. 111/2011 e l. n. 35/2012)

D.d.L. n. 1934 – CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 25. Disposizioni finanziarie

Rispetto al testo originario, il *Fondo “La Buona Scuola”* subisce una **riduzione** di 72.913.000 €, tra il 2015 e il 2022.

Sono **ridotti** anche gli oneri complessivi derivanti dai diversi articoli della legge per 235.600.000 €, dal 2015 al 2025.

Per lo **school bonus** e l'iscrizione alle **scuole private** sono previsti oneri, dal 2016 al 2021, pari a 572.100.000 €, con un costo annuo a regime di 75.500.000 €.

D.d.L. n. 1934 – CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 26. Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore

*1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente** con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.*

*2. La presente legge entra in vigore il **giorno successivo** a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*